

# IL SETTORE PUBBLICO GARANTE DELLA CORRETTA GESTIONE

LA GARANZIA DELLA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI VIENE ASSICURATA DAL SISTEMA CONCATENATO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE, ATTRAVERSO UNA SERIE DI PASSAGGI FORMALI CHE PERMETTONO UN EFFETTIVO CONTROLLO FINALIZZATO ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DELLA CONCORRENZA.

Come è noto la normativa italiana sui rifiuti trova la sua origine nell'ordinamento comunitario. Il nostro legislatore in materia, infatti, ha trasposto – con i necessari adeguamenti – le direttive europee nel nostro ordinamento.

La prima direttiva fu emanata nel 1975 dalla Comunità economica europea (Cee), costituita per assicurare l'allora cosiddetto Mercato comune europeo nella libertà di circolazione delle persone e delle merci. La direttiva del 75/442/CEE, quindi, originava da un organismo che aveva a cuore più che la tutela dell'ambiente, quella della libertà del mercato.

In quest'ottica si rendeva necessario disporre uguali condizioni per tutti gli operatori economici sulla gestione degli scarti. Questa, infatti, costituisce un costo per le aziende: regole differenti avrebbero potuto – come di fatto avveniva – incidere sul prezzo finale dei prodotti e generare condizioni di disparità capaci di alterare la concorrenza. In particolare, si rendeva necessario che gli stati membri non addossassero – anche solo in parte – tali costi in capo alla collettività per avvantaggiare le proprie imprese. Solo successivamente, con la Comunità europea, la tutela dell'ambiente è divenuta una delle finalità fondanti il patto tra gli stati membri e con ciò si è evoluta la disciplina sui rifiuti fino ad arrivare alle proposte in discussione in questi giorni sull'economia circolare e sull'obiettivo del rifiuto zero.

Queste premesse servono a farci comprendere meglio il ruolo e la funzione dei controlli pubblici.

L'architettura adottata dall'Ue si basa su:

- l'attrattività del concetto di rifiuto, secondo cui tutti gli oggetti e/o le sostanze che avanzano dopo l'uso al quale esse erano destinate sono da considerarsi rifiuti
- la tracciabilità dei rifiuti attraverso un codice che ne definisce la provenienza e la qualità e mediante la loro registrazione di ogni attività gestionale



- la prevista attestazione di idoneità delle strutture e degli operatori
- la classificazione delle operazioni di trattamento.

In altre parole, la garanzia della corretta gestione dei rifiuti viene a essere assicurata soprattutto attraverso una serie di passaggi formali che permettono un effettivo controllo finalizzato alla tutela dell'ambiente, della salute e della concorrenza.

Il ruolo della parte pubblica è, dunque, primario sia nella traduzione di tali principi e criteri in pianificazioni e norme, sia nel rilascio delle abilitazioni e delle autorizzazioni, sia in quello dei controlli. Le amministrazioni statali in qualità di soggetto terzo assicurano l'uniformità delle condizioni richieste dal mercato e forniscono assicurazioni ai cittadini. Queste, a loro volta, vengono sottoposte al controllo e all'eventuale sindacato comunitario. Il sistema concatenato delle funzioni pubbliche costituisce, dunque, il perno sul quale ruota tutta la politica sui rifiuti.

Queste funzioni sono tanto più imprescindibili, quanto più viene allargato il principio della libera circolazione dei rifiuti, che trova la sua massima estensione rispetto agli speciali. Come è noto, infatti, il *principio di autosufficienza e di prossimità* – appannaggio esclusivo dei rifiuti urbani indifferenziati e di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento – è considerato una

deroga a quello della libera circolazione, che oltre a questa ipotesi può essere limitato solo nei casi in cui l'esportazione o importazione dei rifiuti sia tesa a eludere modalità gestionali corrette, oppure per i motivi ambientali previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006.

Quest'ultima possibilità di deroga ha posto l'interrogativo se la tutela ambientale prevalga sul libero mercato. In particolare tenendo conto della lett. b), di cui agli artt. 11 e 12, che consentono di rigettare la notifica quando la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto riguarda le azioni nel paese che solleva obiezioni. Lasciando intendere, ad esempio, che si debba valutare il costo complessivo del trattamento considerando l'impatto ambientale del trasporto e così vietare spedizioni a impianti lontani anche se commercialmente meno costosi.

Il quesito, che a oggi non ha trovato una soluzione condivisa, non inficia l'importanza del settore pubblico tenuto a perseguire gli interessi prioritari delle collettività rappresentate e a evitare ogni comportamento ambiguo da parte degli operatori del mercato.

**Stefano Leoni**

Fondazione Sviluppo sostenibile